



98055 Lipari, lì 25.04.2013

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
- LIPARI -

Servizio: Tecnica – Amministrativa – Operativa

AI VEDASI ELENCO IN INDIRIZZO

Indirizzo telegrafico: CIRCOMARE LIPARI

Prot. n° 01-01/E43/ Allegati: 2

Argomento: Ordinanza N°26/2013 datata 24.04.2013.-

(Spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)

Per opportuna conoscenza e massima diffusione, si invia, in allegato,
Ordinanza N°26/2013 datata 24.04.2013, emanata dallo Scrivente.-

IL SOTTUFFICIALE D'ISPEZIONE
Sc.3^acl. Np D'ANNA Luca



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di LIPARI

ORDINANZA N°26/ 2013

interdizione degli specchi acquei antistanti la testata del molo di "Scalo Galera" del Comune di Malfa (ME)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

- **VISTA:** la presenza di un'autovettura sommersa alla profondità di circa 4 Mt ad una distanza di circa 10 Mt. dalla testata del Molo di "Scalo Galera";
- **VISTE:** le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972), resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n° 1085;
- **VISTI:** gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- **CONSIDERATA:** la necessità di dover emanare norme atte a garantire e tutelare la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare nonché l'incolumità di persone e/o cose;
- **VISTI:** gli atti e tutta la documentazione in possesso a questa Autorità Marittima;

RENDE NOTO

Che, nello specchio acqueo prospiciente il Molo di sopraflutto di "Scalo Galera" del Comune di Malfa, è presente, a circa 10 Mt. dalla testata e ad una profondità di circa 3-4 Mt., un'autovettura sommersa pericolosa per la navigazione.

ORDINA

Articolo 1- interdizione delle aree di interesse

Nello specchio acqueo in premessa individuato, per un raggio di metri 50 dalla testata del molo, **è vietato:**

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e/o comunque accedervi;
- effettuare attività in immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;

Articolo 2 - Condotta in prossimità dell'area d'interdizione

Tutte le unità in transito in prossimità della zona di mare interdetta, dovranno procedere con la massima cautela ed a velocità ridotta, osservando scrupolosamente tutte le norme previste dal regolamento per prevenire gli abbordi in mare.

Articolo 3 - Sanzioni

I trasgressori alla presente Ordinanza oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni cagionati a cose e/o persone, incorreranno sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli art.li 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e dall'art. 53 D.Lgs. 18 Luglio 2005, n° 171, *"Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 08 Luglio 2003, n°172"*.

Lipari, lì 24.04.2013

IL COMANDANTE
T.V. (GP) Cosimo BONACCORSO
